

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI**

## **PER FUNZIONI TECNICHE**

### **DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023**



Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione  
nr. 6 del 23/01/2024

# Sommario

PREMESSA.....	2
CAPO I - Principi generali .....	3
Art. 1 – Procedure di affidamento: oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 – Destinatari. ....	3
Art. 3 – Gruppo di lavoro. ....	4
Art. 4 – Principi relativi alle modalità di individuazione del gruppo di lavoro.....	5
Art. 4 bis – Modifiche al gruppo di lavoro. ....	5
Art. 5 – Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro. ....	6
Art. 6 – Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento. ....	6
Art. 7 – Limite soggettivo dell’incentivo. ....	6
Art. 8 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo. ....	7
Art. 9 – Centrali di committenza. ....	8
Art. 10 – Quota del 20 per cento.....	8
CAPO II - Incentivo per lavori .....	8
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante. ....	9
Art. 12 – Disciplina delle varianti.....	9
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro. ....	10
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	10
Art. 14 – Graduazione della misura incentivante. ....	10
Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro. ....	11
CAPO IV - Norme comuni .....	12
Art. 16 – Principi in materia di valutazione.....	12
Art. 17 – Attività articolate e singole.....	12
Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività. ....	13
Art. 19 – Attività del personale dirigenziale.....	13
Art. 20 – Attività del personale dirigenziale per i progetti PNRR.....	13
Art. 21 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro. ....	13
Art. 22 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”. ....	14
Art. 23 – Criteri di riduzione dell’incentivo. ....	14
Art. 24 – Liquidazione dell’incentivo.....	15
CAPO V – Disposizioni varie.....	17
Art. 25 – Informazione e confronto. ....	17
Art. 26 – Ambito di applicazione del presente regolamento. ....	17
CAPO VI – Allegati.....	17
ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1 D.Lgs. 36/2023).....	17

## PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Il Decreto (d’ora in avanti “Codice”) è stato poi ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2023 – Suppl. Ordinario n. 14. Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrati in vigore il 1 aprile 2023 ed hanno acquisito efficacia il 1 luglio 2023.

Tra le molte novità apportate, segnaliamo in questa sede quelle relative alle funzioni tecniche incentivabili, disciplinate all’art. 45 del Codice con rinvio all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle *“attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”*.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice, per il quale:

*«Principio del risultato.*

*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

*2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

*3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.*

*4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».*

In tal senso l’incentivo viene corrisposto subordinatamente all’accertamento e attestazione dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto

al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45 (a tal proposito si veda il successivo art. 10).

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 diversamente dal previgente art. 113, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano "carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti".

In conseguenza a tali novità normative, l'ASP AMBITO 9 emana il presente Regolamento che aggiorna e sostituisce quello approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 56 del 21/09/2021.

## **CAPO I - Principi generali**

### **Art. 1 – Procedure di affidamento: oneri per le attività tecniche.**

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto gli oneri per le attività tecniche, previsti e disciplinati dall'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023. Tali oneri, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono a carico dei relativi stanziamenti. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma in particolare è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 10, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Art. 2 – Destinatari.**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ASP AMBITO 9, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Come già annunciato in premessa, tale allegato individua in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% indicata al precedente periodo. L'elenco delle attività incentivabili non è dunque suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto (RUP);
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico/amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. L'incentivo è quindi destinato ai dipendenti dell'ASP AMBITO 9 con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni a motivo delle finalità sottese dalla norma, come maggiormente dettagliato all'articolo 22 del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Gruppo di lavoro.**

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di progetto, prima dell'avvio dell'attività, propongono al Dirigente la nomina, motivata, del personale partecipante al gruppo di lavoro, la cui composizione risulterà da apposito provvedimento adottato da quest'ultimo che dovrà contenere:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al successivo articolo 13;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività incentivate;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al successivo articolo 15;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi ed acquisizione delle forniture;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro, il Dirigente indica, oltre al nominativo, il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro

2. Nella nozione di "collaboratori" ai quali spetta l'incentivo vanno ricompresi i soggetti in possesso anche di profili professionali non tecnici purché necessari ai compiti da svolgere come, ad esempio, gli istruttori amministrativi che, in relazione ad ogni singola procedura, collaborino fattivamente durante tutte le fasi come individuate dalla normativa vigente.

Il termine "collaboratore" ai fini della ripartizione dell'incentivo non può limitarsi alla valutazione del bagaglio professionale tecnico e amministrativo, ma deve porsi in stretta correlazione alla tipologia delle attività da compiere in relazione all'incarico allo stesso assegnato.

**Art. 4 – Principi relativi alle modalità di individuazione del gruppo di lavoro.**

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

2. In ogni caso il Dirigente, nel provvedimento di costituzione dei gruppi di lavoro, terrà conto del carico di lavoro e delle capacità di ogni dipendente, in relazione agli obiettivi da perseguire, effettuando la scelta tra il personale che meglio risponda alle professionalità richieste dallo specifico lavoro o fornitura e servizio.

3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (*Art. 35-bis: "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*). Il Dirigente è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

**Art. 4 bis – Modifiche al gruppo di lavoro.**

1. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare al Dirigente, con motivazione, le sostituzioni necessarie affinché venga adottato specifico provvedimento.

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola e specifica attività incentivata, la responsabilità diretta e personale.

3. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola e specifica attività incentivata, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Generalmente ai collaboratori è riconosciuta una quota parte pari al 30% dell'aliquota riferita al responsabile dell'attività specifica. La restante quota è riconosciuta al responsabile dell'attività stessa.

4. È possibile modificare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione effettiva degli stessi alle attività incentivate. Tale modifica è proposta dal RUP, previa relazione finale di cui all'articolo 24, ed approvata dal Direttore.

5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal Codice, direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori, la quota relativa verrà corrisposta a quest'ultimi.

6. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate al 50 %.

7. Nel caso in cui la mancata aggiudicazione dipenda da motivi legati al mancato finanziamento o concessione di mutui o contributi da parte di enti terzi, le somme da destinarsi all'incentivo saranno reperite in altro capitolo di bilancio.

8. Restano applicabili, come da valori tabellari precedentemente individuati, le aliquote da ripartirsi ai responsabili delle fasi prodromiche alla procedura di gara.

9. Nel caso in cui si succedano più figure nella responsabilità del procedimento durante lo svolgimento delle attività incentivate, la quota dell'incentivo spettante a ciascun RUP viene proporzionata in base al tempo di effettivo coinvolgimento nel procedimento.

#### **Art. 5 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle specifiche schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura come previsto dal successivo articolo 24.

#### **Art. 6 – Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento.**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7 – Limite soggettivo dell'incentivo.**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di

altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. Nel caso in cui l'ASP AMBITO 9 adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 10.

### **Art. 8 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) gli appalti aventi ad oggetto lavori di importo uguale o inferiore a € 150.000,00;
- c) gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- d) gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di forniture di importo inferiore a € 500.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a norma dell'art. 56;
- f) i lavori svolti in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- g) le forniture ed i servizi affidati mediante adesione ad una convenzione Consip;
- h) le procedure di co-progettazione;
- i) i lavori svolti con buoni d'ordine o similari e liquidazione in forma semplificata con visto sulle fatture;
- j) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2. È fatta salva la facoltà dell'ASP AMBITO 9 di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

3. Presupposto ineludibile affinché sia riconosciuto l'incentivo è la nomina di un Direttore dell'esecuzione quale figura autonoma e distinta dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice che, nel comma 8, demanda all'allegato II.14 del Codice il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP.



4. L'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza per i quali è obbligatorio nominare un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP e, quindi, per i quali sono riconosciuti gli incentivi.

#### **Art. 9 – Centrali di committenza.**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ASP AMBITO 9 le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 10 – Quota del 20 per cento.**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1, c. 3, lett. b) la quota del 20% è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 7, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art.24;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ASP.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ASP, alla realizzazione di progetti di innovazione. A tale scopo, rientrano in questo ambito:

- l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n.196 del 24 giugno 1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei Contratti Pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ASP AMBITO 9, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti dell'ASP nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II - Incentivo per lavori**

### Art. 11 – Graduazione della misura incentivante.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare, come da successiva tabella.

2. Come stabilito dall'art. 8 comma b) del Regolamento, i lavori con importo inferiore ad € 150.000,00 non concorrono alla determinazione del compenso incentivante

Lettera	Opera o lavoro	Importo	Percentuale
a	Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc...)	superiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,50
b	Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc...)	pari o superiore a € 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,70
c	Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc...)	inferiore a € 1.000.000,00	1,90
d	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc...)	superiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,70
e	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc...)	pari o superiore a € 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,85
f	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc...)	inferiore a € 1.000.000,00	2,00
g	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione urbana	pari o inferiore a € 1.000.000,00	2,00
h	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione urbana	superiore a € 1.000.000,00	1,90

### Art. 12 – Disciplina delle varianti.

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori

somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### **Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. La percentuale indicata in tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro

<b>Lettera</b>	<b>Attività tecnica</b>	<b>% attribuita</b>
a	Responsabile Unico del Progetto	32 (compresi collaboratori tecnici ed amministrativi)
b	Programmazione della spesa per investimenti	4 (programma gare: 1% - settore ragioneria: 3%)
c	Verifica e validazione preventiva dei progetti	8
d	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	8
e	Ufficio di direzione lavori o direzione dell'esecuzione	38 (compreso il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore Operativo)
f	Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità	5
g	Collaudo statico	5
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## **CAPO III - Incentivo per servizi e forniture**

### **Art. 14 – Graduazione della misura incentivante.**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Lettera	Tipologia acquisto	Importo	Percentuale
a	Servizi e forniture	pari o superiore a € 5.000.000,01	0,50
b	Servizi e forniture	compreso tra € 5.000.000,00 ed € 2.000.000,01	0,70
c	Servizi e forniture	compreso tra € 2.000.000,00 ed € 500.000,01	1,10

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (d'ora in avanti DEC) inteso quale soggetto autonomo e distinto dal RUP.

3. Nel caso di acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA, ecc.), spetta all'ASP valutare, caso per caso, l'effettiva ricorrenza dei presupposti ai fini dell'erogazione degli incentivi, tra cui lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa, oltre ovviamente, al ricorrere di tutti i requisiti fissati dalla legge.

4. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'ASP.

**Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Lettera	Attività tecnica	% attribuita
a	Responsabile Unico del Progetto e collaboratori	47
b	Programmazione della spesa	9 (programma gare: 1% - settore ragioneria: 8%)
c	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	16
d	Direzione dell'esecuzione e collaboratori	24
e	Verifica di conformità	4
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## CAPO IV - Norme comuni

### Art. 16 – Principi in materia di valutazione.

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente è supportata da idonei elementi valutativi, esplicitati nella relazione di cui al successivo art. 24.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione come già esplicitato all'art. 6 del presente Regolamento.

5. Per la liquidazione del compenso vedasi il successivo articolo 24.

### Art. 17 – Attività articolate e singole.

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

### **Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività.**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

### **Art. 19 – Attività del personale dirigenziale.**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività o parti di esse siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

### **Art. 20 – Attività del personale dirigenziale per i progetti PNRR.**

1. E' prevista l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale, esclusivamente ai dirigenti coinvolti nei progetti del PNRR limitatamente al periodo 2023-2026, e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata per l'area dirigenza, in applicazione degli articoli 57 e 60 del Ccnl 17.12.2020 e come previsto dall'art. 8 comma 5 del DL 13/2023 convertito con L.41/2023. La relativa contrattazione decentrata per l'area della dirigenza viene automaticamente allegata al presente regolamento e definisce le modalità di ripartizione degli incentivi.

### **Art. 21 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui agli articoli 13 e 15 sono consentite in ragione della peculiarità delle singole attività incentivate relative all'opera o lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Dirigente provvede con proprio atto su proposta motivata del responsabile del progetto da inserirsi all'interno della relazione di cui all'art. 24.

In tal caso la variazione in aumento o in riduzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle richiamate e la maggiore quota percentuale viene portata in diminuzione della percentuale/i riferita/e ad altra fase dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

## **Art. 22 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”.**

1. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione della quota parte del compenso spettante al personale interno, la stessa viene quantificata come segue:

- a) in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta dal personale dipendente dell'ASP AMBITO 9 ;
- b) qualora intere fasi vengano svolte da professionisti esterni l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui al presente regolamento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o prive dell'accertamento circa le specifiche attività svolte dai dipendenti, definite in base alle aliquote di cui agli articoli 13 e 15 , incrementeranno la quota parte del fondo da destinare all'acquisto delle dotazioni tecniche, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico e/o all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

## **Art. 23 – Criteri di riduzione dell'incentivo.**

### AMBITO LAVORI:

1. Qualora durante le procedure per l'**affidamento** di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora durante le procedure per l'**affidamento** di lavori si verificano ritardi non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato o aumenti di costo dovuti alla fase della procedura di selezione del contraente, l'incentivo è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di **esecuzione** dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

4. Qualora in fase di **realizzazione** dell'opera o dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

5. Qualora in fase di **realizzazione** dell'opera o dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore lavori e/o al collaudatore in corso d'opera, nei confronti rispettivamente del responsabile del progetto, dell'ufficio di

direzione dei lavori e del collaudatore e dei loro relativi collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

#### AMBITO SERVIZI E FORNITURE

6. Qualora durante l'**affidamento** di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

7. Qualora durante le procedure per l'**affidamento** della fornitura e del servizio si verificano ritardi non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato o aumenti di costo dovuti alla fase della procedura di selezione del contraente, l'incentivo è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

8. Qualora in fase di **fornitura** o servizio non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice degli appalti, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore dell'esecuzione e/o al direttore operativo e/o al soggetto preposto alla verifica di conformità, nei confronti rispettivamente del RUP, dell'ufficio di direzione dell'esecuzione, del collaudatore e dei loro relativi collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

9. Qualora si verificano dei ritardi in sede di **esecuzione** di contratti di servizi o forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 24 – Liquidazione dell'incentivo.**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente, su proposta del RUP, previa presentazione di una relazione sintetica finale contenente tutti i dati attinenti il lavoro, la



fornitura o il servizio, tutto l'excursus documentale finalizzato all'incentivo, a partire dalla costituzione del gruppo di lavoro e le eventuali modifiche ad esso, nonché le schede di ripartizione riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva di cui al presente regolamento.

2. Tale relazione è redatta allo scopo di verificare, da parte del Dirigente, la sussistenza dei requisiti di base per la liquidazione dell'incentivo, il calcolo degli importi destinati alla singola unità lavorativa, il rispetto dei tempi e costi previsti, e la verifica degli importi destinati alla singola unità lavorativa, il rispetto dei tempi e costi previsti, e la verifica dei presupposti per apportare le eventuali riduzioni e rispettive responsabilità.

3. La relazione suddetta riporterà il calcolo degli incentivi in relazione alle singole attività incentivate e le ripartizioni tra responsabili delle varie fasi e collaboratori, tenendo conto della sussistenza di apporti di professionalità esterne o del personale dirigenziale e quindi dell'aliquota di incentivo da portare in economia, della sussistenza di motivi imputabili al personale interessato per le riduzioni dell'incentivo, secondo i criteri e tabelle del presente regolamento, e dell'effettivo apporto del personale costituente il gruppo di lavoro valutato a consuntivo. Qualora la liquidazione si distacchi dai valori tabellari, per qualsiasi motivo, dovrà darsene adeguata motivazione nella relazione summenzionata.

4. Nella relazione si dovranno indicare dettagliatamente i motivi di applicazione della riduzione ovvero di mancata applicazione delle stesse, esaminando le circostanze di fatto per l'assunzione della responsabilità al personale del discostamento dai tempi e costi definiti nel singolo intervento. La relazione con le schede dovrà essere sottoscritta da tutto il personale coinvolto ovvero firmato con riserva. In caso di riserve, il Dirigente, deciderà in merito alla liquidazione con motivazione scritta.

5. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale (normalmente entro il mese di febbraio per l'anno precedente) a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determinazione di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determinazione a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito. Per le forniture o servizi che si svolgono in più esercizi annuali, la rendicontazione annuale comprenderà tutte le fasi svolte per ogni singolo servizio o fornitura liquidando in toto le fasi che si sono svolte interamente ed in quota parte (in ragione della durata effettivamente eseguita rispetto alla durata totale) quelle svolte parzialmente.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara

e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determinazione di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determinazione a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito;

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.
- c) per tutti gli ambiti: per lavori di durata e/o importi elevati, sono ammesse liquidazioni a cadenza annuale e/o a maturazione degli stati d'avanzamento lavori (Comunicazione A.N.A.C. 06.09.2017).

## **CAPO V – Disposizioni varie**

### **Art. 25 – Informazione e confronto.**

1. A cadenza annuale, l'ASP AMBITO 9 pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet istituzionale l'ammontare complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche erogato ai propri dipendenti, come stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 33/2013. Tale pubblicazione avviene in formato tabellare, aggregato ed anonimo, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

### **Art. 26 – Ambito di applicazione del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento si applica dalla data della sua entrata in vigore e per le nuove procedure. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **CAPO VI – Allegati**

### **ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1 D.Lgs. 36/2023)**

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).